



COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)
IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 32472 del 13/10/2021
Via pec

Ai Responsabili di Settore
Al Comandante della Polizia Municipale

e, p.c. Al Commissario Straordinario
Dott. Angelo Sajeve

Al datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008

Al medico competente
Loro sedi

Oggetto: *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”* art. 1 Decreto legge 21 settembre 2021 numero 127. **Verifica della certificazione verde COVID 19 a partire dal 15 ottobre 2021. Direttive e modalità operative.**

Si fa seguito alla propria direttiva prot. n. 30450 del 27/09/2021 relativa all'attuazione delle disposizioni previste dal D. L. n.127/2021 in materia di impiego di certificazioni verdi COVID 19 in ambito lavorativo pubblico e si richiama, altresì, l'attenzione delle SS.LL. sulle *“linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”*, in corso di pubblicazione sulla GURI e consultabili sul link http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Dpcm_lineeguida_greenpass.pdf.

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto deputato al controllo. Secondo le prefate linee guida, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento, individuato nel Segretario Comunale per gli enti locali.

Al fine dell'applicazione della disciplina richiamata ed in attuazione delle spiegate linee guida si impartiscono le seguenti direttive per la definizione delle modalità operative dei controlli.

SOGGETTI

Il possesso e l'esibizione su richiesta del Green Pass sono prerequisiti essenziali per accedere ai luoghi di lavoro.

In fase di prima applicazione. i Responsabili di Settore sono incaricati di esercitare il controllo del greenpass sui dipendenti assegnati e soggetti che svolgono attività lavorativa presso il proprio Settore sulla base di incarichi e/o contratti di servizio. I Responsabili di Settore possono individuare con atto formale i soggetti preposti materialmente al controllo per il Settore di competenza.

I Responsabili di Settore ed il Segretario Generale sono controllati dal Responsabile del Settore IV o dal soggetto dallo stesso individuato come preposto al controllo.

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

Pertanto, per accedere nei locali comunali, oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e i componenti degli organi politici.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro).

MODALITA' DEL CONTROLLO E SANZIONI

Il controllo va svolto, quotidianamente, all'ingresso degli uffici di rispettiva competenza ed a tappeto su tutta la platea dei soggetti controllandi, fino a diversa disposizione.

La verifica del possesso della certificazione, nelle more della eventuale acquisizione di dispositivi fissi che possano consentire la rilevazione del possesso della certificazione al momento dell'accesso del dipendente, nonché nelle more dell'attivazione dei dispositivi previsti nelle emanande Linee guida del governo, avverrà tramite l'applicazione VerificaC19. L'applicazione, scaricabile su dispositivo fisso o mobile, consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Si richiama a tal proposito l'art. 13, comma 5 del DPCM 17.6.2021 che disciplina la certificazione verde e le regole per la sua verifica, che non può dar luogo a raccolta e archiviazione dei dati.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 c.2 del decreto-legge n.52/2021, la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- 2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, alle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione da parte delle autorità governative. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione

sanitaria al medico competente- non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico Competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Il Responsabile del Settore IX è onerato dell'acquisto dei dispositivi necessari per come richiesti dai singoli Responsabili di Settore e di prestare tutta l'assistenza necessaria per l'acquisizione ed uso degli applicativi. E' superfluo evidenziare, ai fini contabili, che trattasi di spesa prevista per obbligo di legge e necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo.

Il personale preposto al controllo vieterà l'accesso alla struttura al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo, invitandolo ad allontanarsi immediatamente dalla sede di servizio. Il preposto al controllo, se soggetto diverso dal Responsabile di Settore, comunica con immediatezza al Responsabile del Settore il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

I Responsabili di Settore, ciascuno per il personale in servizio presso gli Uffici di competenza, dovranno tempestivamente comunicare al Responsabile del Settore IV- servizio risorse umane i nominativi dei lavoratori che siano privi della certificazione verde e, pertanto, da ritenere assenti ingiustificati, senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento, fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde comporta anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro (art. 9 quinquies comma 7 del D.L.52/2021, per come da art. 1 del D.L. 127/2021). La sanzione amministrativa viene applicata dal Prefetto a seguito della trasmissione degli atti effettuata dal Responsabile del Settore IV, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare.

Si ricorda, altresì, che possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Si evidenzia, per obbligo di legge, che le modalità organizzative adottate sono operative a partire dal 15/10/2021 e la necessità che le stesse siano adeguatamente ed in tempo utile comunicate al personale dipendente.

La presente sostituisce ogni altra disposizione adottata in precedenza e viene adottata in previsione della futura implementazione di un adottando controllo unificato all'ingresso del Palazzo Municipale con personale dell'Ufficio della Polizia Municipale e altro personale preposto nelle altre sedi comunali per cui verranno emanate successive disposizioni organizzative di concerto coi competenti Responsabili.

13/10/2022

IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Innocenza Battaglia

